



ORIGINALE

COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

DATA 19/09/2005

OGGETTO: Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
Approvazione.

L'anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 21.15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1) CARONES Italo	1		8) CONTI Ugo	7	
2) GATTI Antonella		1	9) ZAMPETTI Patrizia	8	
3) BEVILACQUA Alfredo	2		10) IMPERATORI Aldo	9	
4) FELIZIANI Paolo	3		11) LECHIANCOLE Franco Nicola		2
5) RUSSO Saverio	4		12) ROSSI Franco		3
6) GIUSTINI Alberto	5		13) REMOLI Mauro	10	
7) PECORELLA Marcello	6				

fanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Signor Di Fiordo Maurizio
Assume la Presidenza il Signor Carones Italo

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Entra in aula la Cons. Zampetti. Presenti n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che si rende necessario procedere alla approvazione del Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- Vista la bozza di Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti predisposta dal competente Ufficio che si compone di n. 40 articoli;
- Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell'Allegato "A";
- Ritenuto di poter procedere alla approvazione della predetta bozza, con le modifiche indicate nel corso del dibattito;
- Visto il D.Lvo. 05/02/1997, n. 22;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti che si compone di n. 40 articoli e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO

Illustra il presente argomento all'ordine del giorno facendo presente che alla bozza di regolamento presentata al Consiglio per la approvazione debbono essere apportate le seguenti modifiche:

- Art. 17: sostituire le parole "è affidata" con le parole "può essere affidata";
- Art. 18, comma 1: depennare le parole "tramite la società affidataria del servizio";
- Art. 28, comma 1: depennare le parole "di cui all'art. 41 del presente regolamento";

Il Consigliere Remoli propone al Consiglio una serie di emendamenti alla bozza di regolamento dando lettura del documento allegato al presente dibattito.

Il Sindaco afferma che alcune delle proposte appaiono giuste mentre altre esulano dal presente regolamento. In particolare propone al Consiglio di accogliere le seguenti proposte di emendamento respingendo le altre:

- Art. 3 – Punto B9;
- Art. 6 – Punto 2 lettera J;
- Art. 15 – Punto 3;
- Art. 24 – Punto 2 lettera F;
- Art. 25 – Punto 3;
- Art. 35 – Punto 3;

Infine il Sindaco propone al Consiglio Comunale di approvare la bozza di Regolamento con le modifiche sopra elencate.

LA CASA DELLE LIBERTA'

Alla cortese attenzione

ALLEGATO ALLA DELIB. ~~COM.~~/C.C.
n° 45 del 19/09/05

Sig. Sindaco

Sig.ri Consiglieri

Oggetto:

Emendamenti " Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento dei RIFIUTI

TITOLO I

Art.2 Punto 2 Lettera C

C/1 Verranno comunque rimosse le carogne di eventuali randagi. (Qualora sia possibile identificare il proprietario questi rinfodera l'Ente delle spese sostenute)

Art.3. Punto B9

Macchinari e le apparecchiature Elettriche ed Elettroniche deteriorati ed obsoleti

Art.5

.....Responsabile del servizio. Al fine di garantire una completa trasparenza l'opposizione verrà invitata a assistere alle modalità di svolgimento delle eventuali gare di appalto.

TITOLO II

Art. 6 Punto 2 Lettera j

Diserbo chimico (ottenuto con prodotti risultanti non nocivi alla potabilità delle acque) e meccanico.

Lettera l

Qualora sia possibile identificare l'autore a questi verranno addebitate integralmente le spese di eventuali cancellazioni o rimozioni

Art 7 Punto 1

..... per i mezzi di raccolta. All'atto del rilascio della concessione edilizia di ristrutturazione di immobili il proprietario dovrà indicare i luoghi e i modi di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Punto 3

..... nel presente articolo. I trasgressori verranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 15 Punto 3

2 lavaggi straordinari da concordare in base alle condizioni atmosferiche

Art. 24 Punto 2 Lettera f

..... apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche

Punto 3

..... da parte degli acquirenti incentivandone la restituzione.

Art. 29 Punto 2

..... servizio pubblico integrativo, Gli organi preposti provvederanno ad eventuali verifiche.

Art. 35 Punto 3


..... Tecnicamente ed economicamente possibili. **Soppressione dei termini " ED ECONOMICAMENTE "**

P.S.

Poiché i rifiuti urbani Art. 3 punto A4 costituiscono materia cospicua di smaltimento si invita l'attuale maggioranza a affrontare concretamente il problema..

Il Consigliere di minoranza

REMOLI Mauro



COMUNE DI ORIOLO ROMANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ALLEGATO ALLA DELIB. ~~COM.~~/C.C.

n° 26 del 19/09/05

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1 (Campo d'applicazione)

- 1 - Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi D. Lgs. 22/97.
- 2 - L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie. A tal fine il cittadino deve intendersi coinvolto sul problema dei rifiuti osservando le prescrizioni del presente regolamento, sia attraverso il pagamento della tassa sui rifiuti che attraverso comportamenti tendenti alla salvaguardia ambientale.

Art.2 (Finalità)

- 1 - Il presente regolamento comunale è adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani onde evitare:
 - I. danni per l'incolumità, il benessere, la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - II. rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - III. degradamento dell'ambiente (in particolare flora e fauna), dei siti di particolare interesse e del paesaggio.
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni nonché dei rifiuti speciali non assimilati;
 - e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
 - g. le modalità dello smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - h. i criteri generali per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
- 2 - Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e successive modifiche;

- b gli esplosivi in disuso;
- c le carogne ed ai rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze;
- d agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976, n.319 e successive modifiche;
- e i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole;
- f i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Art. 3 (Definizioni e classificazioni dei rifiuti)

- 1 - Si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2 - Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani:

A1. Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;

A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

A.6 Rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi, assimilati ai rifiuti solidi urbani interni per qualità e quantità, qualora la loro produzione non superi giornalmente mc. 10 o ql 8, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/97 e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, I c, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n° 915.

A.7 Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B) Rifiuti Speciali:

B.1 Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 Rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 Rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 Rifiuti da attività commerciali;

B.6 Rifiuti derivanti da oleifici (acque reflue di vegetazione);

B.7 Fanghi derivanti da trattamento dei reflui urbani;

B.8 Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

B.9 Macchinari e le apparecchiature elettriche ed elettroniche deteriorati ed obsoleti;

- B.10 Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- C) Rifiuti Pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche contemplate nelle decisioni 200/532/CE, 2001/118/CE e 2001/573/CE.

Art. 4 (Definizione e natura dello smaltimento)

- 1 - Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:
- a. Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - b. Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - c. Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - d. Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio;
 - e. Trasposto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature al luogo di trattamento;
 - f. Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti di interrimento.

Art. 5 (Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti)

- 1 - Ogni attività relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune, ai sensi del D.Lgs. 22/97, è affidata mediante contratto di servizio a società autorizzate con delibera della Giunta Comunale o con determinazione del Responsabile del Servizio.

TITOLO II – RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Art.6 (Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati)

- 1 - Le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolta per conto del Comune di Oriolo Romano da apposita azienda speciale o Ditta autorizzata, come definito nell'articolo 5.
- 2 - La società affidataria di cui al precedente comma, sarà tenuta a svolgere le seguenti attività di carattere generale:
- a. Raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani non ingombranti (RSU) ed assimilati e smaltimento nella discarica autorizzata;
 - b. Raccolta, trasporto dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - c. Spazzamento meccanizzato, lavaggio strade e pulizia fontane e lavatoi;
 - d. Pulizia manuale del suolo pubblico e svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - e. Lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
 - f. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da mercati, feste ed eventi;
 - g. Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani speciali;
 - h. Rimozione discariche abusive su aree pubbliche;
 - i. Raccolta scarti edilizi;

- j. Diserbo chimico (da utilizzare secondo le disposizioni legislative vigenti) e meccanico;
- k. Conduzione della piazzola ecologica del comune dotata di n.4 contenitori da 20 mc;
- l. Rimozione di scritte o manifesti indebiti.

Art. 6-bis (Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati)

- 1 - Costituendo la raccolta dei rifiuti solidi urbani (ingombranti e non) ed assimilati attività di pubblico interesse questo Comune è impegnato ad assicurarla secondo le seguenti modalità:
 - Il servizio viene svolto dal Comune in tutte le zone A-B-C-D- del vigente PRG;
 - Il servizio viene altresì svolto nelle zone E del vigente PRG con punti di raccolta posizionati ad una distanza non superiore a mt. 1200 dalle abitazioni.
- 2 - Con motivata deliberazione della Giunta Comunale potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo a carico del Comune.
- 3 - Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 7 (Conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati)

- 1 - I rifiuti solidi urbani e gli assimilati di cui alle lettere A1, A6 comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento devono essere conferiti ed immessi dal produttore nei contenitori collettivi, posizionati in luoghi prestabiliti, a livello stradale, e di facile accesso sia per il cittadino che per i mezzi di raccolta.
- 2 - Nell'immissione dei rifiuti nei predetti contenitori collettivi l'utente dovrà avere la massima cura nell'osservanza delle esigenze igieniche, evitando dispersione di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio del decoro ambientale.
- 3 - E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti o abbandonati fuori dei cassonetti in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.
- 4 - È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 8 (Usi vietati dei contenitori)

- 1 - Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani:
 - A) di rifiuti pericolosi;
 - B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani;
 - C) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - D) di rifiuti di imballaggi terziari;
 - E) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - F) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.);

Art. 9 (Divieto di accesso nella proprietà privata)

- 1 - E' fatto divieto, al personale addetto al servizio di raccolta di accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avvenire senza accedere nella proprietà privata.
- 2 - In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta semplice; potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguiti i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione, fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 10 (Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani)

- 1 - Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui alle lettere A1, A6 del precedente art.3, sarà programmata per zona, in giorni fissi.
- 2 - Il sindaco con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 1 nonché i relativi orari.

Art. 11 (Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti)

- 1 - I rifiuti urbani domestici ingombranti di cui alla lettera A2 dell'art.3 del presente regolamento dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nella stazione ecologica del Comune;
 - B) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata. La raccolta dei rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, è parte costituente dell'ordinario servizio di raccolta.
- 2 - L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Art. 12 (Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni)

- 1 - La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché il loro smaltimento è completamente a carico del richiedente il quale sarà l'unico responsabile della procedura applicata.

Art. 13 (Trasporto)

- 1 - Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con automezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione assicurano il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.
- 2 - I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che

possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 14 (Smaltimento finale)

- 1 - Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti di cui al Titolo II avverrà presso discarica autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 15 (Lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti)

- 1 - I contenitori e i bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presenti sul territorio comunale saranno lavati e disinfettati periodicamente a cura della società affidataria del servizio con apposita attrezzatura e secondo un calendario stabilito dalla Giunta Comunale.
- 2 - I contenitori devono essere ricollocati dopo il loro svuotamento e richiusi ponendo inoltre particolare attenzione alla pulizia e disinfezione dell'area.
- 3 - Modalità di espletamento del servizio:

<i>FREQUENZE DI LAVAGGIO</i> <i>(oltre a 2 lavaggi straordinari da concordare in base alle condizioni atmosferiche)</i>
1 ottobre-30 aprile: bimestrale
1 maggio-30 settembre: quindicinale

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.16 (Definizioni)

- 1 - Per rifiuti urbani esterni di cui alla lettera A5 dell'art.3 del presente regolamento si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- 2 - Il servizio di pulizia esterna comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle sedi stradali, dei marciapiedi, delle vie, delle piazze, delle fontane e dei lavatoi e di ogni altra area accessibile al pubblico.

Art.17 (Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni e di pulizia)

- 1 - Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni nonché di spazzamento-lavaggio, può essere affidata in appalto a società autorizzata.

Art. 18 (Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti)

- 1 - All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, installerà numero idoneo di cestini gettacarta, i quali periodicamente saranno svuotati.

- 2 - È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc....) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art.19 (Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici)

- 1 - È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 20 (Pulizia dei mercati)

- 1 - I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata sarà pulita da operatore addetti, i quali provvederanno anche al conferimento dei rifiuti prodotti negli appositi contenitori, in ottemperanza del contratto di servizio con il Comune di Oriolo Romano.

Art. 21 (Pulizia dei terreni non edificati)

- 1 - I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

Art.22 (Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti)

- 1 - Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

TITOLO IV RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 23 (Definizione, Istituzione e scopo del servizio)

- 1 - Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, si intende per raccolta differenziata la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero della materia prima.
- 2 - La raccolta differenziata è finalizzata a:
- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - d) favorire il recupero di materiale ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

- e) recuperare risorse finanziarie da ottenere, sia attraverso una razionalizzazione del servizio, sia attraverso la cessione dei materiali ai consorzi di riciclo;
- f) migliorare la consapevolezza ambientale da parte dell'utenza attraverso una adeguata e capillare informazione.

Art. 24 (Organizzazione del servizio di raccolta differenziata)

- 1 - L'organizzazione, la gestione e la realizzazione del servizio di raccolta differenziata di cui all'art. 23 comma 1 del presente regolamento sono svolti dal Comune di Oriolo Romano tramite convenzione/appalto con apposita ditta autorizzata.
- 2 - Detto servizio comporta:
 - a. Raccolta differenziata con contenitori stradali di: materiali cartacei (CER 200101); contenitori in vetro (CER 200102); contenitori per liquidi in plastica (CER 200103); metallo (CER 200105);
 - b. Raccolta differenziata porta a porta per i materiali cartacei presso gli istituti scolastici;
 - c. Raccolta di pile esauste (CER 200120);
 - d. Raccolta farmaci scaduti (CER 200118);
 - e. Trasporto dei materiali indicati alla precedente lettera a, b presso idonei impianti di recupero;
 - f. Raccolta presso centro di conferimento comunale di materiali inerti e apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche
 - g. Controllo della gestione economica della raccolta differenziata al fine di evitare trasferimenti di oneri aggiuntivi nel rispetto dei costi previsti.

Art. 25 (Organizzazione della raccolta e smaltimento di batterie e pile, prodotti e contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F" e di prodotti farmaceutici)

- 1 - La raccolta dei rifiuti di cui alle lettere c e d del precedente articolo, stante la loro indubbia pericolosità, deve essere effettuata in appositi contenitori in polietilene o altro materiale; tali contenitori saranno dislocati nelle diverse zone del paese. In particolare per ciò che riguarda i prodotti farmaceutici saranno predisposti contenitori specifici di conferimento nelle vicinanze delle farmacie, degli studi medici e veterinari.
- 2 - La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi di cui alla lettera A3 dell'art 3 del presente regolamento deve essere invece effettuata dai singoli produttori. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D. Lgs. 22/97.
- 3 - La Giunta Comunale comunque coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti, incentivandone la restituzione.

Art. 26 (Conferimento e raccolta di vetro, plastica e carta)

- 1 - Il conferimento di materiali in vetro, plastica e carta deve essere effettuato negli appositi contenitori posizionati nel territorio comunale.
- 2 - La raccolta di detti rifiuti è realizzata periodicamente da società autorizzata.

TITOLO V RIFIUTI SPECIALI

Art. 27 (Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Disciplina)

- 1 - Sono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tutti i rifiuti di cui alla lettera B, dell'art. 3 del presente regolamento.
- 2 - I Rifiuti speciali di cui sopra devono essere avviati al recupero o allo smaltimento dai produttori o detentori degli stessi, a proprie spese nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche

Art. 28 (Obbligo della denuncia dei locali e delle aree)

- 1 - Il soggetto, titolare delle attività producenti rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Regolamento Comunale e presentare domanda di esenzione parziale della superficie imponibile, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi;
- 2 - Alla domanda dovrà essere allegata planimetria catastale (oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato) dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché copia del relativo contratto stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed al recupero o allo smaltimento degli stessi.

Art. 29 (Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non Assimilati)

- 1 - Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani è istituito, ai sensi dell'art.21 comma 5 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997, un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun produttore o detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni
- 2 - I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati, che non provvedono all'avvio allo smaltimento o al recupero, o al conferimento di essi a terzi autorizzati a proprie spese ed ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento Comunale, sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detto servizio pubblico integrativo.

Art. 30 (Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati- Corrispettivo)

- 1 - Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani " per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Art. 31 (Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati - Convenzione)

- 1 - Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati da parte del Comune, gli interessati devono inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali non assimilati;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in si producono i rifiuti speciali non assimilati da quella già dichiarata ai fini della tassa;

- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio;
- 2 - L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione, alla stipula della quale sarà dato corso, solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva;
- 3 - Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio, ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 32 (Smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari)

- 1 - Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere smaltite attraverso spandimento su terreni con destinazione agricola secondo le modalità ed i limiti di accettabilità fissati dalla legge 11 novembre 1996 n. 574.
- 2 - L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione deve essere subordinata alla comunicazione dell'interessato al sindaco in cui sono ubicati i terreni, di una relazione redatta da geologo iscritto all'albo professionale.

Art. 33 (Smaltimento dei fanghi derivanti da trattamento dei reflui urbani)

- 1 - Lo smaltimento dei fanghi ottenuti dal trattamento dei reflui urbani prodotti dagli eventuali impianti di depurazione comunali è affidato a società autorizzata.

TITOLO VI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 34 (Rifiuti pericolosi)

- 1 - Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997, sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I al D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997.
- 2 - Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori o detentori, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997, di quelle di cui al presente Regolamento Comunale. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, di regola, si producono i predetti rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori stessi in base alle norme vigenti.
- 3 -

Art. 35 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

- 1 - E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 2 - In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto 22/97 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 dello stesso decreto, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3 - Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente possibile.

Art. 36 (Obbligo della denuncia dei locali e delle aree)

- 1 - Il soggetto, titolare delle attività producenti rifiuti pericolosi, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Regolamento Comunale ed effettuare domanda di esenzione

parziale della superficie imponibile, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 (Entrata in vigore del regolamento)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni previste dalle vigenti normative e l'affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo Comunale. Dalla sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

Art. 38 (Pubblicità del regolamento)

- 1 - Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

Art. 39 (Abrogazione delle norme preesistenti)

- 1 - Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 40 (Rinvio alle leggi ed ai regolamenti)

- 1 - Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
BEVILACQUA ALFREDO

IL PRESIDENTE
CARONES ITALO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura della spesa.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
CARONES ITALO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27 SET 2005.

Oriolo Romano li 27 SET. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 OTT. 2005

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO